

Padova, 24/01/2018

Circolare n. 4

Ai gentili Clienti

Loro sedi

1. PROROGA CON MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI SUPER E IPER AMMORTAMENTI

Come atteso, la Legge di Bilancio per il 2018 (commi da 29 a 36 dell'articolo 1, L. 205/2017) ha disposto la proroga delle discipline di incentivo all'investimento in beni strumentali, definite *super* ammortamento e *iper* ammortamento; non si tratta però di proroghe "semplici", nel senso che l'estensione di un ulteriore anno alla finestra nella quale è possibile realizzare l'investimento in beni agevolati porta con sé alcune modifiche (tra le quali, come tra un attimo si dirà, anche la riduzione della misura di beneficio attribuita al primo dei *bonus* trattati).

Super ammortamento: proroga e novità

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi è prevista un'agevolazione che consente una maggiore deduzione

- del costo sostenuto per l'acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione della quota di ammortamento deducibile);
- del canone di *leasing* di competenza (sul punto l'Agenzia delle entrate ha precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).

Tale maggiorazione, che viene beneficiata sull'arco dell'orizzonte temporale nel quale viene dedotto l'ammortamento, è pari al **30%** del costo sostenuto per il bene strumentale; rispetto alla precedente misura del 40%, gli acquisti effettuati dal 1 gennaio 2018 beneficeranno quindi di un *bonus* inferiore. Nella sostanza, se dal 2018 effettuo un acquisto di un bene agevolabile per l'importo di 100, il costo sostenuto di tale bene potrà essere dedotto per 130, ma questo importo aggiuntivo di 30 sarà dedotto non nell'anno di acquisizione, ma tenendo conto del periodo nel quale il bene viene ammortizzato. Tale maggior deduzione non viene imputata a Conto economico, ma viene ottenuta in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

La proroga, come detto, è di un anno. In particolare, la Legge di Bilancio dispone la spettanza dell'agevolazione per i beni strumentali nuovi:

- acquisiti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero
- acquisiti entro il 30 giugno 2019, se l'investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto al fornitore almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Si ricorda il momento nel quale l'investimento si considera realizzato, aspetto necessario per verificare se, e in che misura, l'investimento risulti essere agevolato:

Beni mobili	Consegna o spedizione
Appalto	Ultimazione prestazione (con rilevanza di eventuali stati di avanzamento dei lavori - SAL)

Beni acquisiti in <i>leasing</i>	Data consegna all'utilizzatore
---	--------------------------------

La Legge di Bilancio interviene anche in relazione ai beni che devono essere esclusi dall'agevolazione, disponendo che dal 1° gennaio 2018 non rilevano in ogni caso gli acquisti di mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir; questo significa che oltre alle "ordinarie" autovetture a deducibilità limitata (comma 1, lettera b) e alle vetture date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (comma 1, lettera b-bis), ipotesi già escluse lo scorso anno dal *bonus*, dal 2018 non saranno agevolabili neppure le vetture destinate a uso strumentale (comma 1, lettera a), quali i taxi, nonché gli autoveicoli delle società di noleggio e delle autoscuole.

Rimangono esclusi altresì dal *bonus* (ma per questi nulla è cambiato):

- i beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni compresi in particolari gruppi.

Iper ammortamento: proroga e novità

La scorsa Legge di Bilancio aveva introdotto, accanto al super ammortamento, una disciplina particolarmente incentivante per gli investimenti ad elevato impatto tecnologico: si tratta di beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale delle imprese, ricompresi nell'Allegato A della L. 232/2016, ai quali viene attribuito un incremento del costo deducibile pari al **150%** (quindi, un bene di costo 100, può essere dedotto per 250). Anche in questo caso, la deduzione non avviene un'unica soluzione all'atto dell'acquisto, ma segue il processo di ammortamento del bene.

La Legge di Bilancio per il 2018 dispone la proroga anche di questo *bonus*, in maniera analoga a quanto previsto per i *super* ammortamenti. Sono infatti agevolabili i beni strumentali nuovi:

- acquisiti dal 1° gennaio 2018 al **31 dicembre 2018**, ovvero
- acquisiti entro il **31 dicembre 2019** (in questo caso l'orizzonte temporale è maggiore), se l'investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Gli stessi soggetti che effettuano nello stesso periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B, L. 232/2016, potranno procedere ad ammortamento degli stessi con una maggiorazione del 40%. A tale categoria la Legge di Bilancio aggiunge le seguenti fattispecie di investimento:

- sistemi di gestione della *supply chain* finalizzata al *drop shipping* nell'*e-commerce*;
- *software* e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- *software*, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi *on-field* e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi *on-field*).

Si segnala infine una specifica previsione introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 al fine di mantenere l'agevolazione *iper* ammortamento quando si sostituisce un bene agevolato (nel qual caso verrebbe normalmente meno il beneficio, interrompendosi l'ammortamento del bene stesso) con altro bene con analoghe caratteristiche.

Qualora, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio originario se, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- a) sostituisce il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A;
- b) attesta l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b), la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

2. TASSAZIONE AL 26% DI TUTTI I DIVIDENDI E CAPITAL GAIN

La Legge di Bilancio per il 2018 interviene ad uniformare la disciplina dei dividendi, stabilendo un identico trattamento per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate e non, con applicazione di un prelievo fisso al 26% quando il percettore sia persona fisica che non agisce nell'esercizio dell'impresa; analoga previsione (ossia applicazione dell'imposta sostitutiva al 26% per tutte le partecipazioni) interessa anche il *capital gain*, ossia la plusvalenza che si viene a generare al momento della cessione.

Da notare come sia prevista una disciplina transitoria per i dividendi, applicabile alle distribuzioni avvenute nei primi 5 anni di applicazione della nuova disciplina.

La nuova tassazione dei dividendi

Tradizionalmente la tassazione dei dividendi erogati da società di capitali, quando percepiti da persone fisiche non esercenti attività d'impresa, risulta distinta a seconda della caratura della partecipazione:

- socio titolare di partecipazione qualificata (percentuale di partecipazione al capitale superiore al 25% o percentuale spettante di diritto di voto superiore al 20%). In questo caso la tassazione avviene con concorrenza di una quota parte del dividendo alla formazione del reddito complessivo del percettore (quindi con inserimento nel quadro RL del modello Redditi), come da tabella che segue (tali misure di rilevanza sono state recentemente modificate ad opera del DM 26 maggio 2017);

Uti formati in capo alla società sino al 2007	40%
Uti formati in capo alla società dal 2008 al 2016	49,72%
Uti formati in capo alla società dal 2017	58,14%

- socio titolare di partecipazione non qualificata (quindi che non raggiunge i *target* del punto precedente). In questo caso la tassazione avviene in modo definitivo mediante trattenuta di una ritenuta a titolo di imposta del 26% (quindi il socio non deve inserire tale reddito nella propria dichiarazione in quanto la società che eroga il dividendo provvedere a trattenere l'imposta dovuta).

Come detto, la Legge di Bilancio, in relazione ai dividendi percepiti **dal 1 gennaio 2018**, introduce una modalità di tassazione uniforme per tutte le partecipazioni detenute da persone fisiche, indipendentemente dalla caratura, estendendo alle qualificate il prelievo alla fonte a titolo d'imposta già previsto per le non qualificate: i dividendi (e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale), sulla base della nuova disciplina introdotta, risultano pertanto assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (quindi il prelievo è definitivo) pari al **26%, a prescindere dalla qualificazione della partecipazione** o dell'apporto all'associazione in partecipazione.

Tuttavia, al fine di non imporre un trattamento peggiorativo, il ch  accade quando il socio ha redditi limitati, in quanto la tassazione sostitutiva comporta un prelievo pi  significativo rispetto a quello che si avrebbe facendo concorrere (parte) del dividendo al reddito complessivo, viene disposta una disciplina transitoria obbligatoria. Viene infatti previsto che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberate dal 2018 al 2022, rimane applicabile la disciplina previgente, cos  come da ultimo innovata con D.M. 26 maggio 2017.

Malgrado la norma non le contempli, si ritiene che il medesimo trattamento (applicazione delle regole previgenti) interessi anche utili distribuiti dal 2018 ma relativi a deliberazioni assunte entro il 31 dicembre 2017.

Da notare che la nuova disciplina non interessa in ogni caso:

- le partecipazioni detenute in regime d'impresa da ditte individuali, per le quali continua ad applicarsi la disciplina previgente stabilita dal D.M. 26 maggio 2017 (il dividendo concorre al reddito complessivo nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%);
- le partecipazioni detenute da societ  di persone per le quali continua ad applicarsi la disciplina previgente stabilita dal D.M. 26 maggio 2017 (il dividendo concorre al reddito complessivo nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%);
- le partecipazioni detenute da societ  di capitali per le quali continua ad applicarsi la tassazione Ires limitata al 5% del dividendo percepito.

Capital gain

Come detto, la stessa equiparazione di trattamento gi  prevista per i dividendi   introdotta anche con riferimento al *capital gain* che si genera al momento della cessione della partecipazione. La disciplina previgente stabiliva un diverso prelievo a seconda della caratura della partecipazione:

- per le partecipazioni qualificate concorreva al reddito complessivo una quota della plusvalenza realizzata (anche questa misura si era modificata nel corso del tempo, come accaduto per i dividendi; recentemente il D.M. 26 maggio 2017 l'aveva posta pari al 58,14% per le cessioni intervenute dal 1  gennaio 2018);
- per le partecipazioni non qualificate la plusvalenza scontava invece una tassazione sostitutiva del 26%.

La Legge di Bilancio per il 2018 elimina la differenziazione basata sulla caratura della partecipazione, estendendo anche in questo caso il trattamento gi  previsto per le non qualificate, portando entrambe le fattispecie reddituali a scontare una **imposizione fissa del 26%**.

Le nuove disposizioni riguardano i redditi realizzati – quindi le cessioni effettuate – a decorrere dal 1  gennaio 2019, indipendentemente da quando sia avvenuto l'incasso del corrispettivo; pertanto, se una partecipazione sar  ceduta nel 2018 ma il corrispettivo sar  incassato nel 2019, il reddito sar  da imputarsi al 2019, ma con applicazione delle vecchie regole.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti